



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 250 del 04/12/2025

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO - APPROVAZIONE BOZZA ACCORDO.

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **quattro** del mese di **dicembre** alle ore **09:30** presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

MARRUCCI ANDREA	Sindaco	Presente
GUICCIARDINI NICCOLO'	Vice Sindaco	Presente
BARTALINI GIANNI	Assessore	Presente
MORBIS DANIELA	Assessore	Presente
LINGUA VALERIA	Assessore	Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.

Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Vice Segretario, che attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Lingua e Morbis presso la sede comunale, e la presenza degli Assessori Guicciardini e Bartalini con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LO SVILUPPO DI PROGETTI CONGIUNTI DI RICERCA, DOCUMENTAZIONE, STUDIO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO MEDIEVALE DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la disciplina di svolgimento delle sedute di giunta comunale in remoto, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 19.04.2022, esecutiva;

Richiamati:

- la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare l'articolo 9;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e in particolare l'art. 15, il quale stabilisce che:
 - le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
 - tali accordi di collaborazione sono fondati su una finalità di cooperazione e condivisione che si inquadra nella logica della sussidiarietà orizzontale, per il raggiungimento di obiettivi aventi rilevanza pubblica e, dunque, implicanti un esercizio di funzioni pubbliche;
- il D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", di seguito 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', con particolare riguardo agli artt. 17 (catalogazione), 29 (conservazione), 88-89 (concessioni di ricerca), 111-114 (valorizzazione), 118 (promozione di attività di studio e ricerca), 119 (diffusione della conoscenza);
- il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, recante "Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente", come convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", di seguito 'Ministero';
- il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il D.L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è ridenominato "Ministero della cultura";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e in particolare l'art. 41;
- la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, CONSIGLIO D'EUROPA – (CETS NO. 199) FARO, 27.X.2005, di seguito 'Convenzione di Faro';
- la L. 29 aprile 2015, n. 57 recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992";

- l'art. 5, comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio che prevede la cooperazione degli enti pubblici territoriali, ivi inclusi i comuni, con il Ministero della Cultura per "l'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal titolo I della Parte II" dello stesso Codice;

Considerato che l'adempimento di compiti in collaborazione tra Amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, è consentito a condizione che sia prevista una effettiva cooperazione tra gli enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti;

Preso atto che è volontà della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Siena Grosseto e Arezzo (di seguito *Soprintendenza*), del Comune di San Gimignano (di seguito *Comune*) e dell'Università degli Studi di Siena Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali (di seguito *DSSBC*) pervenire alla sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 per attivare una collaborazione fra le Parti finalizzata allo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune, con iniziative inoltre che coinvolgano e valorizzino anche la rete dei musei qui presente;

Visto che la *Soprintendenza* e il *DSSBC* tramite specifici contatti intervenuti con l'Amministrazione Comunale, si sono dichiarate interessate per finalità scientifiche ed istituzionali, ad elaborare e sviluppare, di concerto con il Comune di San Gimignano progetti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune;

Evidenziato che:

- è volontà della *Soprintendenza* provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza, attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale, ambientale e di collegata e corretta fruizione;
- sono finalità specifiche del *Comune* sia l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini, anche attraverso indagini di scavo e studio di materiali archeologici pregressi, sia la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;
- il *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica, nonché una consolidata tradizione di studi sull'Italia preromana attraverso indagini archeologiche invasive e non invasive, spesso inserite in progetti di valorizzazione territoriale;

Considerato che:

- è interesse comune della *Soprintendenza*, del *Comune* e del *DSSBC* definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria;
- la *Soprintendenza* e il *DSSBC* intendono in particolare attivare rapporti di cooperazione finalizzati alla ricerca, alla documentazione, allo studio, alla conservazione e alla

valorizzazione del patrimonio archeologico di competenza della Soprintendenza presente nel Centro storico del Comune, sulla base di specifici progetti applicativi;

Dato atto che il patrimonio archeologico presente nel Centro storico del Comune di San Gimignano rileva sotto il profilo storico, artistico, letterale e culturale in genere, e risulta di preliminare importanza la sua valorizzazione anche attraverso progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio stesso;

Rilevato, come detto, che:

- il *Comune* ha tra le finalità specifiche l'incremento della conoscenza del territorio e delle sue origini e la promozione e l'incentivo alla conoscenza del patrimonio culturale del territorio;
- la *Soprintendenza* intende promuovere una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- la *DSSBC* ha come finalità specifiche la ricerca e la formazione didattica e scientifica;

Conseguentemente quello dell'accordo può qualificarsi come "interesse comune" ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990;

Visto lo schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, avente ad oggetto lo "Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico medievale del centro storico del Comune di San Gimignano", in allegato al presente atto (All. A), quale sua parte integrante e sostanziale, e nel quale vengono specificati l'oggetto delle attività previste, le responsabilità e gli oneri reciproci;

Dato atto, in particolare, che tale schema di accordo prevede l'espletamento delle seguenti attività:

da parte della Soprintendenza:

- a) coordinare tutti gli aspetti della tutela nell'ambito delle attività previste nell'Accordo in conformità con le disposizioni di legge in vigore;
- b) mettere a disposizione la documentazione, sia quella relativa direttamente alle aree di indagine, sia quella utile per i confronti, per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle ricerche e degli studi e sino all'eventuale pubblicazione;
- c) consentire l'accesso agli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico), alle biblioteche e ai magazzini e depositi dei materiali di propria competenza e predisporre, richieste di accesso, consultazione e riproduzione presso istituzioni diverse che a vario titolo conservino materiali e documenti attinenti al patrimonio archeologico del territorio di sua competenza;
- d) concedere in uso, a titolo gratuito e per gli scopi dell'Accordo, il materiale documentario degli archivi (storico e corrente, dei disegni e fotografico) e delle biblioteche, nella forma di riproduzioni, fotostatiche o fotografiche, su supporto cartaceo o in formato digitale;
- e) fornire il proprio contributo scientifico durante tutte le fasi di realizzazione del progetto, incluse quelle divulgative e nelle pubblicazioni scientifiche.

da parte della DSSBC:

- a) analizzare e studiare i rinvenimenti archeologici del Centro storico di San Gimignano ascritti cronologicamente nell'intero Medioevo;
- b) individuare eventuali aree a potenziale archeologico elevato per il raggiungimento

degli obiettivi dell'accordo, assicurare la conduzione di eventuali e concordate ricerche sul campo (scavo) e il trattamento dei reperti secondo rigorosi metodi scientifici e protocolli vigenti, ai sensi della normativa sulle Concessioni di scavo e di ricerca, art. 88-89 D.Lgs. 42/2004;

c) richiedere opportuna autorizzazione qualora i reperti debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione, di analisi invasiva, di restauro. A questo proposito, il coinvolgimento di terzi dovrà essere preventivamente concordato tra le Parti che valuteranno congiuntamente la validità scientifica dei laboratori e del progetto;

d) favorire la funzione formativa delle suddette attività;

e) concordare preventivamente con la Soprintendenza lo svolgimento di tesi e/o altre tipologie di elaborato in ambito didattico accademico al fine di ottenere approvazione e/o autorizzazione allo studio dei materiali;

f) consegnare alla Soprintendenza copia dell'archivio digitale risultato delle attività realizzate a complemento del presente Accordo, comprensivo di dati, elaborazioni, interpretazioni, schedature e rilievi, inclusi gli elaborati finali e i dati grezzi della documentazione grafica e fotografica prodotta durante gli studi; i dati vettoriali saranno prodotti in formato .dxf/.dwg/.shp in coordinate originarie e compatibili con lo standard GNA del MiC;

g) assicurare la presenza dei responsabili scientifici del progetto o di loro rappresentanti a seminari e convegni per la presentazione dei risultati della ricerca;

h) comunicare con congruo anticipo alla Soprintendenza e al Comune ogni iniziativa di divulgazione scientifica relativa ai reperti oggetto dell'Accordo;

i) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi del presente accordo, anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web; curare l'edizione scientifica dei risultati ottenuti, assieme alle Parti.

da parte del Comune:

a) la copertura finanziaria delle eventuali attività concordate nell'ambito dell'Accordo (di cui all'art. 10 - Risorse finanziarie dell'Accordo), dando atto che la mera sottoscrizione del presente Accordo non comporta oneri finanziari diretti per le Parti.

b) assicurare adeguata visibilità alle attività realizzate ai sensi dell'Accordo, attraverso un programma di iniziative pubbliche, da concordare progressivamente tra le Parti, da svolgersi a San Gimignano e anche attraverso la creazione e implementazione di appositi siti web;

c) promuovere l'iniziativa e far partecipare ad essa la popolazione scolastica del proprio territorio.

Dato atto che la mera sottoscrizione dell'accordo non comporta oneri finanziari diretti per le Parti;

Considerato per quanto sopra che:

- la cooperazione fra i soggetti firmatari dell'accordo è retta esclusivamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento dell'interesse pubblico;
- l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità;
- gli eventuali movimenti finanziari fra i firmatari sono da intendersi come mero ristoro delle spese sostenute e non come corrispettivo per i servizi resi;
- l'accordo non determina alcuna interferenza con la libera circolazione dei servizi e di

conseguenza non determina alcuna situazione privilegiata in capo ad un prestatore privato e non determina alcuna interferenza con il principio di libera concorrenza;

- e pertanto per il presente accordo non trova applicazione la disciplina dei contratti pubblici;

Ritenuto quindi opportuno approvare la sottoscrizione con la *Soprintendenza* e il *DSSBC*, del suddetto accordo, volto a realizzare un interesse pubblico comune ai partecipanti;

Dato atto infine che, in base a tale accordo, la Direzione Scientifica delle attività sarà congiuntamente sostenuta da *Soprintendenza*, *Comune* e *DSSBC*, e a tal proposto il Comune di San Gimignano individua quale proprio responsabile scientifico il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi finanziari per la regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa da intendersi qui riportati, la sottoscrizione dell'“Accordo di Collaborazione per lo sviluppo di progetti congiunti di ricerca, documentazione, studio e valorizzazione del patrimonio archeologico medievale del centro storico del Comune di San Gimignano” di cui si allega relativo schema (All. A), a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che la suddetta sottoscrizione non comporta per il Comune di San Gimignano oneri finanziari diretti;
3. di dare atto che, alla luce del succitato accordo, il Comune di San Gimignano individua proprio responsabile scientifico il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, Dott. Valerio Bartoloni, il quale si avvarrà come referente interno all'amministrazione della storia dell'arte dr.ssa Vanessa Chesi;
4. di dare mandato al Sindaco pro tempore del Comune di San Gimignano, Andrea Marrucci, per la sottoscrizione dell'accordo ex art. 15 della L. 241/1990 di cui al punto 1;
5. di trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona affinché provveda, per quanto di competenza, a porre in essere gli atti occorrenti a dare attuazione al presente provvedimento;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO